



il Mondo in una Stanza APS ASD

Verbale di assemblea

In data 31 marzo 2021 alle ore 16:00 in Carsoli, via degli Alpini 145, ed in collegamento a distanza tramite la piattaforma informatica Zoom con convocazione del Presidente sig. Giancarlo Schiavoni, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle integrazioni e modifiche obbligatorie allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di 16 soci maggiorenni (8 in presenza e 8 collegati a distanza), sui 20 con diritto di voto, dichiara valida ed idonea a discutere e deliberare sulle materie oggetto dell'o.d.g. l'assemblea e chiama a fungere da segretaria la socia sig.ra Tiziana Lucangeli.

Introducendo il primo tema all'o.d.g. il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile apportare alcune integrazioni e modifiche allo statuto sociale. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, variazioni limitate unicamente a quelle obbligatorie, cosa che consente di affrontare il tema in un'assemblea ordinaria. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie sono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Null'altro avendo da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17:00, previa scrittura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

Registrato il 19 APR, 2021
Serie 3 336
Esatte € Esente

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

OPERATORE TRIBUTARIO
(Marla Stefania Doechi)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 - È costituito in Carsoli (AQ), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 90 della legge 289/2002 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Ente di Terzo Settore "il Mondo in una Stanza Associazione di promozione sociale e Sportiva Dilettantistica" in acronimo "Il Mondo in una Stanza APS ASD", di seguito indicata Associazione. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, laico, democratico e progressista e si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. L'Associazione eserciterà in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e in accordo con le finalità di promozione sociale, culturale, sportive dilettantistiche, educative, formative, ludico-ricreative, di promozione turistica, di tutela dell'ambiente, si fa particolare riferimento ai temi:

- dell'educazione permanente;
- dell'intercultura;
- dell'educazione alla pace e alla non violenza;
- del superamento delle discriminazioni;
- dell'attenzione al mondo giovanile;
- dell'attenzione al mondo della terza età, favorendo l'invecchiamento attivo, il recupero e la valorizzazione delle competenze;
- dell'attenzione al mondo delle persone con disabilità;
- della promozione della lettura e del libro;
- dell'accesso alle tecnologie digitali della comunicazione;

- delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento al Judo, alle arti marziali ed alle discipline orientate verso lo sviluppo fisico, psicologico, e spirituale degli individui, come ad esempio Yoga e Pilates, al fine di favorirne il miglioramento delle condizioni psicofisiche. Sono comprese le attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento nelle attività sportive.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune attività specifiche che l'Associazione intende promuovere per il raggiungimento dei suoi fini:

- α) biblioteca e mediateca con prestito e vendita di libri e di altri supporti audiovisivi;
- β) mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film;
- χ) corsi e laboratori che favoriscano il superamento di condizioni di disagio (digital divide, conoscenza della lingua e della cultura italiana per i nuovi cittadini, conoscenza delle nuove culture presenti in Italia);
- δ) servizi di consulenza e collaborazione con scuole ed enti pubblici in generale per quanto riguarda le problematiche relative agli immigrati, da servizi di mediazione culturale a corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali nel campo della mediazione culturale e dell'intercultura;
- ε) istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- φ) attività volte alla valorizzazione delle espressioni artistiche nelle forme più varie;
- γ) attività ludiche;
- η) attività formative ed educative;
- ι) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado e ai genitori;
- φ) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale e nazionale;
- κ) promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Civile Italiano, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- λ) promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- μ) manifestazioni sportive o culturali in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
- ν) studio e promozione di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- ο) gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- π) organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- θ) corsi d'avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori ed istruttori sportivi;
- ρ) banca del tempo;
- σ) gruppi di acquisto solidale;
- τ) commercio equo e solidale;
- υ) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- ω) attività di collaborazione con altre Associazioni o Enti che abbiano fini simili;
- ω) servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo e i proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

I SOCI

Art. 3 - Il numero dei soci (o associati, nello statuto i termini sono considerati equivalenti) è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci che in modo non occasionale svolgono attività volontaria per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche indiretto. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 4 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 - È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti e dando loro comunicazione dell'esito. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale per i tempi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo o all'organo competente; la richiesta deve essere evasa entro 7 giorni;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 7 - Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- scioglimento dell'associazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- espulsione o radiazione

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure all'Organo di Controllo, se istituito.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva

Art. 12 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea dei soci: il *bilancio di esercizio*, anche nella forma, se ne ricorrono le condizioni, di rendiconto finanziario per cassa; il *bilancio sociale*, laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge; il *bilancio preventivo* per l'anno in corso.

Una deroga massima di 60 giorni può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio evidenzia in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio, ed è accompagnato da una relazione che illustra le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il rendiconto, inoltre, documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse da quelle di interesse generale esercitate nel periodo considerato.

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 13 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi ai tesserati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale, ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Il patrimonio e le entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non possono, in nessun caso, essere divisi fra associati fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forme indirette e nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio anche attraverso posta elettronica ed altri sistemi di comunicazione digitale.

Art. 16 - L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne facciano richiesta motivata l'Organo di Controllo o il revisore o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo o secondo le modalità previste dal regolamento. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 20 - L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio, il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione o sospensione degli associati, in caso di ricorso contro la decisione presa in proposito dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approva le linee generali del programma di attività;
- nel caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, annotandone i dati sul libro Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il libro Soci, il registro dei volontari;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. Può essere sostituito al massimo un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 27 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti all'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 9. L'Organo di Controllo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 29 - I revisori ed i membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30 - Le cariche di consigliere, revisore e membro dell'Organo di Controllo sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL ASSOCIAZIONE

Art. 31 - La decisione motivata di scioglimento del Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del codice civile, delle leggi vigenti, nonché dello Statuto del CONI e delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

NORMA TRANSITORIA

Art. 33 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.